

**ADEMPIMENTI**

---

**I contributi a saldo 2014 e l'acconto 2015 alla Gestione Separata Inps**

di Luca Mambrin

I contribuenti in possesso **di partita Iva, esercenti attività di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir e **privi di altra copertura previdenziale** devono iscriversi alla Gestione Separata dell'Inps e versare i relativi contributi entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata istituita presso l'Inps e alla compilazione del quadro RR, i **professionisti già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative.

La **base imponibile** su cui calcolare la contribuzione è data dal **reddito imponibile** calcolato a fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce, dato dalla differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti nel corso dell'anno.

La **Legge di Stabilità 2014**, Legge n. 147/2013, ha modificato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, intervenendo in particolare:

- da un lato (con il comma 491), nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata ma titolari di un'altra posizione previdenziale o pensionati, incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge n. 92/2012 e fissando per **il 2014 l'aliquota al 22%** (rispetto al 21% previsto);
- dall' altro (con il comma 744), per i soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, bloccando l'incremento dell'aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al **27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva**. Per i soggetti **non titolari di partita Iva** ed iscritti solo alla Gestione Separata (quali ad esempio **collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi** quali i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione** con apporto di solo lavoro, **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per **l'anno 2014 era stata fissata al 28,72%**.

Pertanto **le aliquote previste per l'anno 2014**, come confermate dalla Circolare Inps 18/2014 sono:

<b>Liberi professionisti</b>	<b>Aliquota 2014</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquota 2014</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

Le predette aliquote sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2014 è pari a **euro 100.123,00**.

Ad esempio un contribuente, pensionato, che dal 1 gennaio 2014 esercita attività di consulenza alle imprese conseguendo un reddito di euro 30.000 il contributo Inps da versare a saldo per l'anno 2014 sarà pari a:

**€ 30.000\*22% = € 6.600**

## Acconto 2015

L'acconto per **l'anno 2015** è pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2014 ed è desumibile da:

- rigo **RE25** del modello Unico 2015 PF;
- rigo **RE21** del modello Unico 2015 PF, nel caso di soggetti nel regime delle nuove iniziative produttive;
- rigo **LM6** (ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9) del modello Unico 2015 PF per i contribuenti minimi.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto 2015, come precisato nella **circolare Inps n. 27/2015**:

- l'art. 2, co. 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via

esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n. 335/95, l'aliquota contributiva è elevata per **l'anno 2015 al 30% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%)**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva;

- per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme** previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%**.

Con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe", D.L. 192/2014, è stato previsto che anche per il 2015 la misura dell'aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata INPS venga "bloccata" al **27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita Iva.**

Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata **la differenziazione dell'aliquota**, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

<b>Liberi professionisti</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

Con riferimento all'esempio precedente il contribuente dovrà versare **l'acconto 2015** così determinato:

$$\text{€ } 30.000 * 23,50\% = \text{€ } 7.050$$

$$\text{€ } 7.050 * 80\% = \text{€ } 5.640$$

L'acconto deve essere versato in **due rate di pari importo** (€ 2.820 a rata) entro i termini di versamento dell'acconto Irpef.